



# COMUNE DI CASTELLALTO

( PROVINCIA DI TERAMO )

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto  
Tel. 08614441 – Fax 0861444237 - www.comune.castellalto.te.it

Data 19/12/2017

## CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO VIGENTE FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Richiamata la relazione redatta in occasione dell'approvazione del contratto decentrato integrativo triennio 2013 / 2015 datata 07.11.2013 che qui, deve intendersi riportata anche se non materialmente ritrascritta, si relaziona in merito alla costituzione e riparto del "FONDO RISORSE DECENTRATE 2017":**

Premesso:

Che con l'entrata in vigore del D.Lgs 150/2009, in particolare dell'art. 65 commi 2 e 4 i contratti collettivi decentrati integrativi degli enti locali cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili oltre tale data.

Che L'art. 40 del D.Lgs 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione illustrativa tecnico-finanziaria che deve essere certificata dagli organi di controllo;

L'obiettivo della contrattazione decentrata è la regolamentazione e la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino;

Che il suddetto contratto decentrato, in questo Ente, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2014, con la quale è stato autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica – Segretario Comunale pro - tempore - a sottoscrivere formalmente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di questo Ente definito dalla delegazione trattante in data 16/07/2013 come da relativo verbale che unitamente alla relazione tecnica finanziaria suddetta ed alla citata ipotesi di contratto hanno formato parte integrante e sostanziale del suddetto deliberato;

Che la contrattazione integrativa dell'ultimo quinquennio è stata fortemente condizionata dall'art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 che prevede che il trattamento accessorio complessivo non può essere superiore alla relativa somma dell'anno 2010 e che lo stesso va ridotto in misura proporzionale alla cessazione dei dipendenti dal servizio;

Che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25.05.2017, n. 75, che modifica il Testo Unico del Pubblico Impiego, testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Che le limitazioni del fondo corrente anno 2017, si concretizzano, nella misura che il medesimo non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

## Relazione illustrativa

### Modulo 1

Il presente modulo consiste nella descrizione sintetica degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziati nella scheda che segue:

#### Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Data di sottoscrizione accordo</b>		Delegazione trattante: 13.12.2017
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		2017
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<p><b>Parte Pubblica</b>                      Presidente: Segretario Comunale                      Componenti: Responsabile Servizio Economico-Finanziario ; Responsabile Servizi Affari Generali LL.PP – Manutentivo – Responsabile Servizio Demografici, Istruzione e Promozione Sociale; Responsabile Servizio Vigilanza e Commercio.                      Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione del riparto 2016:                      FP CGIL – FPS CISL – DICCAP                      OO.SS. Firmatarie del riparto: FP CGIL – FPS CISL - DICCAP                      OO.SS. Firmatarie del contratto FP CGIL – FPS CISL - FPL UIL                      R.S.U. aziendale</p>
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		a) Salario accessorio di parte stabile b) Salario accessorio di parte variabile c) Ripartizione e destinazioni d) condizioni per eventuali integrazioni del fondo e) progressioni orizzontali f) materie espressamente attribuite dal CCNL alla contrattazione decentrata g) incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge
<b>Rispetto dell'iter                      adempimenti procedurale                      e degli atti propedeutici e successivi alla                      contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Revisore Unico (Organo di controllo interno)  Nel caso in cui l'Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato approvato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con deliberazione G.C. 57 del 28/04/2017
		È stato regolarmente istituito sul sito Internet del Comune di Castellalto il link "Amministrazione Trasparente" che viene costantemente implementato ed aggiornato da apposito istruttore incaricato.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		Questa Amministrazione non è obbligata all'istituzione dell'OIV ma deve dare corso al rinnovo del nucleo di valutazione.
<b>Eventuali osservazioni</b>		

### Modulo 2

**Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie**

## risultati attesi - altre informazioni utili)

### A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Ai sensi dell'articolo 5 dei CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art.4 del CCNL 22.1.2004, la Delegazione trattante nella seduta del 13.12.2017:

⇒ ha preso atto della consistenza del fondo delle risorse decentrate 2017 - risorse decentrate stabili e variabili - quantificato in € 60.990,00 - pari all'importo dell'anno 2016 incrementato delle economie di spesa derivanti dal medesimo fondo 2016 - in conformità alle norme contrattuali e nel rispetto del limite imposto dall'art.9, comma 2-bis del D.L. 31/5/2010 n.78 convertito in Legge n.122 del 30/7/2010 e art. 1, comma 236, L. 208/2015, giusto formale costituzione con apposita determinazione n. 1036/2016.

⇒ ha riconfermato integralmente i seguenti istituti contrattuali contenuti nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) di cui alla premessa.

#### **1) Incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali**

Fondo destinato al pagamento degli incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali in godimento dal personale in servizio.

*(parte stabile del fondo per le risorse decentrate)*

#### **2) Indennità di comparto**

Il Fondo accoglie la parte di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. B) del CCNL 22/01/2004 e s.m.i. Per il 2017 non è stato rideterminato non essendo intervenute cessazioni nell'anno 2016.

*(parte stabile del fondo per le risorse decentrate)*

#### **3) Fondo per l'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi (performance)**

Le risorse decentrate destinate a tale categoria sono ripartite e assegnate a ciascun responsabile sulla base degli obiettivi assegnati con SPECIFICI PROGETTI OBIETTIVI. Sono utilizzate per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati mediante il sistema permanente di valutazione.

La produttività è finalizzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi attraverso piani di attività e di progetti strumentali di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

La predetta finalità viene realizzata con la redazione di specifici progetti da parte dei Responsabili di servizio in coerenza con gli obiettivi definiti nel suddetto verbale del Dicembre 2017 ed in coerenza con i contenuti riportati nel Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di Previsione 2017-2019 e/o in altri strumenti di programmazione, anche per il recupero di situazioni deficitarie, impegnando quei dipendenti in possesso di specifiche competenze e/o patenti e abilitazioni.

Detti progetti sono stati condivisi e partecipati con i dipendenti interessati.

Il raggiungimento degli obiettivi progettuali sarà accertata a cura del responsabile di Servizio e verificata e validata dall'organismo di Valutazione. La produttività in parola si inquadra agevolmente nella performance collettiva ed individuale del vigente regolamento delle performance: Va rimarcato che la misura economica è quasi esclusivamente ricavata, senza sacrificare la spesa storica del Fondo, ma attingendo al Fondo Lavoro Straordinario. Per i vigili urbani viene invece utilizzato per le attività extra secondo la specifica disciplina.

*(parte fissa del fondo per le risorse decentrate e parte variabile)*

#### **4) Fondo per indennità di rischio e maneggio valori**

Il fondo è destinato a remunerare le indennità specifiche in argomento.

L'indennità di rischio, nella misura prevista dal CCNL, è corrisposta al personale di categoria B e C che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale ed è corrisposta - per il periodo di effettiva esposizione al rischio. Il pagamento dell'indennità avverrà sulla base dell'effettiva presenza in servizio risultante dal sistema di rilevazione. I Responsabili di servizio individuano il personale destinatario di detta indennità e comunicano all'Ufficio Personale eventuali temporanee sospensioni dell'esposizione a rischio, seppure in concomitanza con la presenza in servizio.

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa.

La liquidazione delle competenze è disposta dal Responsabile del Settore a cui appartiene il dipendente, sulla base dell'effettiva prestazione durante l'anno.

Le categorie lavorative e i relativi soggetti aventi diritto al compenso sono così definite:

- Economo e/o addetto al servizio di economato;

- Personale corpo polizia municipale addetto alla riscossione dei proventi dei posteggi al mercato settimanale di Castelnuovo Vomano.
- Ufficio anagrafe per i diritti di segreteria e carte d'identità.

L'indennità viene stabilita per le sopra citate professionalità secondo quanto previsto nel verbale di contrattazione decentrata.  
(parte fissa del fondo per le risorse decentrate)

**5) Fondo per la corresponsione di compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate e/o di rischio**

Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle situazioni lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per la vita del lavoratore a causa di una frammentazione dell'orario di servizio.

L'indennità relativa è corrisposta unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative corrispondenti.

Le specifiche attività di lavoro svolte in condizioni particolarmente disagiate e le indennità relative, confermate anche per l'anno 2017, sono le seguenti:

Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	
Orario di lavoro con una o più sospensioni e conseguenti rientri nell'arco della stessa giornata lavorativa o lavori che comportano rischi (Autisti del Servizio di Trasporto Scolastico e operai)	

La liquidazione delle competenze è disposta previa verifica delle prestazioni rese.  
(parte fissa del fondo per le risorse decentrate)

**6) Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità**

Il fondo è destinato a remunerare specifiche responsabilità attribuite dall'Ente al personale di categoria B, C e D (non titolare di posizione organizzativa) in base ad un compenso annuo non superiore a Euro 2.500,00, come stabilito dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006.

Per l'anno in corso viene ripartito il seguente fondo complessivo da ripartirsi con le modalità già fissate negli anni decorsi € 27.814,42.

(parte fissa del fondo per le risorse decentrate)

**B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

Sulla base di quanto sopra evidenziato, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

<b>FONDO Lavoro Straordinario Art.14 c.4 Ccnl 1.4.99</b>	<b>€ 9.000,00</b>
<b>FONDO Attività Disagiate e di rischio</b> Art. 17, c.2 lett. e) ccnl. 1.4.99	<b>€ 2.700,00</b>
<b>FONDO per Turnazione Vigilanza</b>	<b>€ 4.596,34</b>
<b>FONDO Speciale Produttività Art. 17, c.2 ccnl. 1.4.99</b>	<b>€ 13.679,24</b>
<b>€uro Denominazione Progetto</b>	
5.679,24 Progetto emergenza neve e attività di protezione civile	
1.500,00 Miglioramento viabilità tramite lavori di manutenzione (1 persona)	
1.000,00 Decoro territorio taglio erba (n. 1 persona)	
1.200,00 miglioramento viabilità tramite Ruspa ( n. 1 persona)	
1.000,00 Miglioramento sicurezza stradale durante manifestazioni	
1.400,00 miglioramento servizi ed attività aggiuntive nel settore affari generali ed istituzionali (n. 2 persone).	
300,00 Notificazione atti (n. 1 persona)	
400,00 Aggiornamenti sistemi informatizzati (n. 1 persona)	
250,00 Trasporto atti tra Capoluogo e Delegazione (n. 1 persona)	
950,00 Servizi aggiuntivi servizi demografici ( n. 3 persone)	

<b>FONDO per reperibilità Settore Demografico</b>	€	<b>700,00</b>
<b>FONDO Stato Civile e Tributi</b>	€	<b>1.500,00</b>
<b>FONDO per maneggio valori</b>	€	<b>1.000,00</b>
<b>FONDO Speciale Responsabilità (Art. 17, c.2 ccnl. 1.4.99)</b> <i>E' stato concordato che la ripartizione della somma suddetta verrà effettuata, tra i diversi settori, con verbale da redigere tra la delegazione trattante di parte pubblica e la rsu aziendale</i>		<b>27.814,42</b>
	€	
<b>TOTALE FONDO COMPETENZA (inferiore all'anno 2010 pari a € 56.954,00)</b>	€	<b>54.810,00</b>
<b>RESIDUO DISPONIBILITA ANNO 2016</b>	€	<b>6.180,00</b>
<b>DISPONIBILITA' COMPLESSIVA</b>	€	<b>60.990,00</b>

#### C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

#### D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto i compensi vengono corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati così come stabilito dal CCDI sottoscritto in data 07/11/2013.

Detta procedura è volta ad impedire che l'erogazione dei compensi di produttività avvenga in forma generalizzata e/o sulla base di automatismi comunque denominati, pertanto in coerenza con il piano delle performance individuale e collettiva.

#### E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Si precisa che si potrebbero effettuare nuove progressioni economiche orizzontali tenendo conto delle nuove disposizioni introdurre dal D.Lgs 75/2017.

#### F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento anche di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nei relativi progetti, ci si attende un incremento della produttività del personale in coerenza con gli obiettivi del miglioramento delle performance dei dipendenti (D.Lgs 150/09).

### **Relazione tecnico-finanziaria**

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla Contrattazione Decentrata Integrativa 2017 (solo parte economica) e di attestarne la compatibilità e la sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Ogni sezione è completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle informazioni ritenute necessarie ai fini della certificazione da parte dell'organo competente.

#### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

**E' pari al 2016 con l'incremento delle economie – € 6.180,00, di cui € 5.000,00 per lavoro straordinario che per la sua natura si colloca comunque all'esterno del fondo medesimo.**

Viste le allegate tabelle, riportate nel dispositivo del presente provvedimento, inerenti alla determinazione del Fondo risorse decentrate anno 2017 in attuazione del suddetto periodo aggiunto al comma 2 bis che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e dell'art. 1, comma 236 della L. 208/2015, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015, dalle quali emergono le seguenti risultanze finali:

**RICALCOLO FONDO:**

IMPORTO 2017 ..... € 77.887,00

**A DETRARRE RISORSE FINALIZZATE:**

Per progressioni economiche orizzontali: ..... € 24.813,00

Per indennità di comparto ..... € 11.231,00

Totale ..... € 36.044,00 ..... € 36.044,00

TOTALE DISPONIBILITA' ..... € 41.843,00

IMPORTO PER LAVORO STRAORDINARIO ..... € 15.225,00

TOTALE ..... € 57.068,00

TOTALE PREVISIONE INTERVENTO CAPITOLO 2449 ..... € 54.810,00

Non superiore al fondo anno 2015 pari ad € 54.810,00 cvd

**Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

**CCNL 22/01/2004 – FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2017 (stesse voci ed importi anno 2010)**

**ART. 31, Comma 2, IMPORTO UNICO RISORSE STABILI 2003** derivanti dalle seguenti voci

Ex Art. 15, comma 1, lettere sottoindicate del C.C.N.L. del 01.04.1999

lettera	Definizione	Importo Euro
a)	Fondo di cui all'art.31, comma 2, lettere b) c) d) e) del CCNL del 6.7.1995	14.039,00
	Quota parte delle risorse di cui alla lettera a) art.31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche 7° e 8° che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative	3.464,00
b)	Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio:art.32 CCNL del 6/7/95 e art.3 CCNL del 16/7/96	=====
c)	Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art.32 del CCNL del 16/7/96,	=====
f)	I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.2 comma 3 del D.Lgs n. 29/1993.	=====
g)	Risorse destinate per il 1998 al pagamento del LED	5.176,00
h)	Risorse destinate alla corresponsione dell'ex indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6/7/95	775,00
i)	Da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale.	=====
J)	Un importo dello 0,52 del monte salari dell'anno 1997 corrispondente all'incremento del trattamento economico accessorio con decorrenza dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo.	5.395,00
l)	Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega funzioni	=====
Comma5	Accrescimento servizi e processi di riorganizzazione.	=====
Art.4 C.ma 1 CCNL 5.10.01	Dal 2001, gli enti, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del ccnl dell'1.4.99 di un importo pari all'1,1% del monte salari 99, esclusa la dirigenza. (Monte salari 99 L. 1.663.257.000 x 1,1%= 18.295.827 Lire)	9.449,00
Art.4 C.ma 2 CCNL 5.10.01	Le risorse di cui al rigo sopra (Comma 1) sono incrementate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1.1.2000– Importo 2008: fino a pens.to Paganico. Nnell'ottica del risparmio non considerato i pensionamenti avvenuti dall' 1.7.06/1.1.09 € 6.193,00	7.547,00
Art.32, c. 1 CCNL del 22.01.04	+ 0,62% del monte salari anno 2001. Monte salari anno 2001 Euro 970.828,96 x 0,62%= Euro 6.019,00	6.019,00
Art.32, c. 2	+ 0,50% del monte salari anno 2001 semprechè la spesa per il personale sia inferiore al 39% delle entrate correnti: Spesa personale 2002 Euro 1.036.205,00 / Entrate correnti 2002 Euro 3,413.701= 30,36% Inf. 39% cvd Monte salari anno 2001 Euro 970.828,96 x 0,50%= Euro 4.854,00.	4.854,00
Art.32,c.7	Dichiarazione a verbale cgil – cisl – uil + 0,20% del monte salari 2001 (alte professionalità <i>Calc. Ott.04</i> )	1.942,00
Art.29, c.2	Scarti incrementi pos. economiche( Dich. Congiunta n.14 – <i>Calc. Ott.04</i> )	1.002,00
Art. 4, c. 1	in aumento 0,5% monte salari 2003 = € 1.200.000,00 (Spesa pers. / Entrate corr =	6.000,00

CCNL del 09.05.06	34.82%)	
Art.8, c. 2 CCNL del 11.04.08	IN AUMENTO 0,6% monte salari 2005 = € 1.277.730,00 (Spesa pers. / Entrate corr = 33,00%)	7.666,00
	TOTALE ..... Euro	73.328,00
	<b>A DETRARRE risorse finalizzate rideterminate al 2009 confermate al 2010 e ricalcolate al 2012 e aggiornate con cessazione Mirna Olivieri per il 2014:</b>	
	PROGRESSIONE ECONOMICA N. 1 + 1bis costo rideterminato nel 2012	-5.190,00
	PROGRESSIONE ECONOMICA N. 2 costo rideterminato nel 2012	-3.888,00
	PROGRESSIONE ECONOMICA N. 3 costo rideterminato nel 2009	-3.020,00
	PROGRESSIONE ECONOMICA N. 4 costo 2009 rideterminato nel 2012	-6.911,00
	PROGRESSIONE ECONOMICA N. 5 + 5bis costo 2010 rideterminato nel 2012	-7.498,00
	RECUPERO PROGRESSIONE RONDOLONE	+ 1.694,00
	INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2009 rideterminato nel 2014 (Mima 45,80)	-11.231,00
	RECUPERO RIA RONDOLONE	+ 481,00
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 – STABILI.. Euro</b>	<b>37.765,00</b>
Art. 14, c.4 CNL1.4.99	Lav. straordinario Euro 20.021,00 Quale spesa storica alla data del 2003. Riduz. 3% dal 2004 al 2011= 600+582+565+548+531+515+500+485+470 = € 4.796	20.021,00 – 4.796,00 = <b>ANNO 2017 ..... 15.225,00</b>

### Sezione II – Risorse variabili:

In questa parte della relazione vengono poste in evidenza del fondo che il CCNL individua al fine di alimentare il fondo per la parte che non ha caratteristica di certezza per gli anni successivi:

#### CCNL 22/01/2004 – FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2017

ART. 31, Comma 2, IMPORTO UNICO RISORSE EVENTUALI E VARIABILI ..... derivanti dalle seguenti voci:

Ex Art. 15, comma 1, lettere sottoindicate del C.C.N.L. del 01.04.1999

d)	Le somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della legge n.449/1997 (a.contratti di sponsorizzazione, b)convenzioni con soggetti pubblici e privati, c) contributi dell'utenza.	=====
e)	Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par.le (Mastropietro dal 1.2.01) (Marini Carlo dal 1.2.07) 20% (economie sterilizzate per cessazione lavoratori ed applicazione art. 73 d.l. n. 112/2008).	=====
k)	Le risorse che particolari disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni del personale: <u>Risorse ex art. 18 L.109/94) - Da quantificate ed integrare con atti specifici;</u> Risorse della legge finanziaria 2008 n. 244/07 per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE - Per gli operatori servizi demografici contributo per i comunitari.	=====
m)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14. (Riduzione 3% dal 2000 al 2011)	2000/2003 = 2.732,00 2004/2011 = 4.796,00
Comma2	Fino 1,2 monte salari 1997 ( 2.009.000.000) – max (1,2%) € 12.450,00 / min (0,1%) € 1.033,00	1.033,00
Comma4	Razionalizzazione e riorganizzazione	=====
Comma5	Dotazione organica nuovi servizi e nuove attività	=====
Art.4 comma3 CCNL 5.10.01	Recupero evasione ici ed altri parametri - <u>Da contabilizzare ed integrare, con atti specifici.</u>	=====
Art.4 comma43 CCNL 5.10.01	Vedi lett. d)	=====
Art.54 CCNL 14.9.00	Notificazione atti - <u>Da contabilizzare ed integrare.</u>	=====
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 – VARIABILI Euro</b>	<b>8.561,00</b>

**RIEPILOGO FINALE:**

RISORSE STABILI .....€ 37.765,00  
 RISORSE VARIABILI .....€ 8.561,00  
 RIDUZIONE 2014 (5%) ..... € -4.094,00  
 RIDUZIONE 2016 (0,5%) ..... € -389,00  
 FONDO RISORSE DECENTRATE 2017.....€ 41.843,00

FONDO LAV. STRAORDINARIO 2017 .....€ 15.225,00

FONDO COMPLESSIVO POTENZIALE 2017 € 57.068,00

**IMPORTO INTERVENTO CAPITOLO 2449 BILANCIO 2017 € 54.810,00**  
**Non superiore al fondo 2016 oltre € 6.180,00 economia lavoro straordinario 2016**

**Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo**

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo €
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	0,00 (non ricorre)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	0,00 (non ricorre)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	0,00 (non ricorre)
<b>Totale riduzioni</b>	<b>////</b>

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo €
Risorse stabili (al netto delle riduzioni)	33.282,00
Risorse variabili	8.561,00
Residui anni precedenti	2.180,86
<b>Totale</b>	<b>44.023,86</b>

**Sezione V – Risorse allocate all'esterno del fondo**

Fondo per il finanziamento del lavoro straordinario pari ad € 15.225,00

E' da notare che tale importo, per lavoro straordinario analiticamente come sopra determinato, in sede di delegazione trattante è stato deciso di limitarlo ad € 9.000,00 al fine di maggiormente alimentare l'istituto della produttività, come è avvenuto per l'anno 2016 e precedenti.

**Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo, la relativa programmazione di utilizzo, come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

**Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 36.044,00 relative a:

Descrizione*	Importo €
Indennità di comparto	11.231,00
Progressioni orizzontali	24.813,00



Altro	0,00
Totale	36.044,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

**Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 47.990,76 per i seguenti istituti:

Descrizione*	Importo €
Indennità di rischio	720,00
Indennità di disagio	2.160,00
Indennità di turnazioni, maneggio valori, reperibilità, stato civile tributi	7.796,34
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	27.814,42
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 (incentivi progettazione)	-----
Produttività di cui all'articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	9.500,00 Di cui € 6.225 con risparmio da lavoro straordinario

**Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Somma ancora da destinare	-----
---------------------------	-------

**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo €
Somme non regolate dall'accordo sul Fondo 2016	36.044,00
Somme regolate dall'acc. sul Fondo 2016 (35.462,86 + 8.561 + 6.225)	50.248,86
Destinazioni ancora da regolare	-----
Totale	86.292,86
Somme extrafondo regolate nell'accordo 2015 Lav.Str.	9.000,00

**Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Lavoro straordinario € 9.000,00

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

**a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;**

Le risorse stabili ammontano a € 37.765,00; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto e progressioni orizzontali) ammontano a € 36.044,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

**b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme approvate in sede di CCDI 2013 / 2015 e soprattutto in base all'approvazione di specifici progetti obiettivo dei quali ne viene certificato il raggiungimento degli obiettivi per la valorizzazione delle performance individuali e collettiva.

Detta procedura è volta ad impedire che l'erogazione dei compensi di produttività avvenga in forma generalizzata e/o sulla base di automatismi comunque denominati.

**c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il**

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

### **Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente al Revisore una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti.

Descrizione	Anno 2017 €	Anno 2015 e 2016 €
Risorse stabili	33.282,00	31.024,00
Risorse variabili (*)	8.561,00	8.561,00
Residui anni precedenti	-----	-----
<b>Totale</b>	<b>41.843,00</b>	<b>39.585,00</b>

(\*) dato inserito per la verifica del rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122 del 30/7/2010: Anno 2014 riduzione 5,0% (35.118,00 - 4.094,00 = 31.024,00)

### **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

In questo modulo si evidenzia il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica che della gestione economico-finanziaria (Sezione I) che nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con l'esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del fondo (Sezione III).

#### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da garantire correttamente, in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate come di seguito specificato:

- Per € 36.044,00 (indennità di comparto + P.E.O) nei capitoli generali del personale mentre per le misure economiche riferite ad indennità di disagio e rischio 1.980,00 + 720,00 = 2.700,00 le stesse vengono riassegnate a bilancio nei singoli capitoli riferiti alla retribuzione del personale anno 2017 con prelievo dal Cap. 2449 della consistenza sopraindicata;
- Per € 54.810,00 al cap. 2449 del bilancio 2017 in c/competenza.
- Per € 6.180,00 al cap 2449, quali residui anno 2016;

#### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato per il 2017.

#### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

In conclusione, la contrattazione decentrata integrativa 2017 è coperta da mezzi ordinari di bilancio e trova allocazione nel bilancio nell'Intervento 01 "Personale", come differenziati nella Sezione I, nel rispetto dei limiti di legge e di contratto. Per quanto attiene le voci relative ad attività e prestazioni che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione interna LL.PP. e urbanistica, censimenti e rilevazioni ISTAT, elezioni, ecc.), esse trovano copertura nell'ambito delle risorse generate dalle stesse prestazioni.

L'attribuzione e liquidazione degli incentivi avverrà sulla base di specifici determinazioni sotto altra forma di remunerazione stabilita in sede di assegnazione dei fondi.

Entro il mese di maggio 2018, in sede di conto annuale, sarà effettuata la verifica sulla consistenza dei fondi e sull'avvenuta liquidazione al personale interessato ai compensi secondo le modalità ed i criteri prestabiliti.

## CONCLUSIONI

Con determinazione n. 1036 R.G. del 1.12.2017 si è provveduto alla costituzione del Fondo destinato al trattamento accessorio del personale dipendente Anno 2017;

Che tale costituzione del Fondo è avvenuta, con il predetto atto, secondo i seguenti criteri:

Che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue: che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;

Che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 e per prassi, in questo ente, vengono gestite con specifici atti e voci di bilancio tenendo comunque conto che, nel fondo 2017, stante la non avvenuta approvazione del nuovo regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii. non sono previsti "transiti" di risorse per tali finalità se non per modeste somme maturate per periodi antecedenti all'entrata in vigore del D.lgs 50/16 che si neutralizzano tra entrata ed uscita;

Che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione o delle pratiche di condono, non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1, comma 236 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, il quale recita che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al **trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è**, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25.05.2017, n. 75 che modifica il Testo Unico del Pubblico Impiego che testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Ricordata la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011;

Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 del 08.05.2015;

Considerato che, alla luce della suddetta circolare n. 20, il fondo è pertanto cristallizzato a quello del 2015;

Richiamati:

- la Determinazione R.G. n. 852 del 26/08/2015, con la quale sono stati assunti provvedimenti in merito al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2015; ---

- l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 il quale prevede che, presso ogni Ente, siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

- il C.C.N.L. biennio economico 2004/2005 Comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto il 09.05.2006;

- il C.C.N.L. quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 11.04.2008;

- il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 31.07.2009;

- il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, che è stato abrogato;

- i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 nei testi vigenti;

- il Decreto Legislativo n. 150/2009;

Dato atto che:

dal Fondo parte "risorse variabili" si è provveduto a stralciare la quota delle economie derivanti da trasformazioni del rapporto di lavoro da full-time a part-time, come disposto dall'art. 73 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 21.08.2008 n. 133;

le eventuali disponibilità delle "risorse stabili" eccedenti rispetto ai finanziamenti dei relativi istituti, saranno destinate all'integrazione delle "risorse variabili" (progetti di produttività), necessarie al sostegno di altri interventi tipici del salario accessorio. Considerato che il finanziamento degli istituti di "parte stabile" determina una riduzione permanente delle risorse disponibili, fino all'azzeramento di ulteriori possibilità di utilizzo, è richiesto un grande senso di equilibrio, responsabilità e ragionevolezza per evitare che l'ente venga a trovarsi nella condizione di dover rinunciare a rilevanti opportunità di incentivazione salariale;

come disposto dall'art. 40, comma 3bis del D.Lgs 165/2001, sostituito dall'art. 54 del D.Lgs 27.10.09, n. 150 una quota prevalente delle risorse saranno destinate, agli istituti legati alla produttività, individuale o collettiva, ed orientate verso gli obiettivi ritenuti da questo ente prioritari o strategici, comunque finalizzati alla valorizzazione delle performance individuali e collettiva ;

Considerato che, l'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, prevede che annualmente possano essere destinate risorse a sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo le modalità stabilite nel medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo di risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e per la produttività e che, per sostenere gli oneri del trattamento economico da corrispondere per tali finalità, non sono previste risorse, nell'ottica dell'economia delle attività dell'ente anche al fine del rientro nei parametri di rispetto della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), ed articolo 76 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008;

Visto che le risorse stabili sono state depurate delle risorse finalizzate alle progressioni economiche orizzontali e delle risorse per indennità di comparto gravanti sul fondo opportunamente rideterminate in sede di costituzione del fondo anno 2009, aggiornate alla modifica dell'organico di fatto in ragione di cessazioni ed assunzioni;

Visto che è stato operata un'attenta ricognizione di tutte le voci del fondo ed un'accurata rideterminazione delle somme in base al personale ancora in servizio al 2017, i cui fascicoli restano acquisiti agli atti d'ufficio;

Dato atto che, in sede di delegazione trattante si è provveduto all'attuazione dei programmi di utilizzazione del fondo;

Rilevato che nella contrattazione per la ripartizione e destinazione delle risorse del fondo 2017 ed è stato riconfermato il sistema premiante in stretta connessione con la gestione per obiettivi e alle responsabilità affidate al personale dipendente sia esso a tempo determinato che indeterminato;

Dato atto che, l'erogazione dei compensi del trattamento economico accessorio individuale, potrà avvenire solo alla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti negli obiettivi di programmazione gestionale ed alle performance;

Vista la previsione della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 è determinata in coerenza con il fondo 2016;

Visto le suddette tabelle, riportate nel presente provvedimento, inerenti alla determinazione del Fondo risorse decentrate anno 2017 che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e dell'art. 1, comma 236, della L. 208/2015, non supera il corrispondente importo dell'anno 2015.

Visto che le posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato) pagate fuori fondo negli enti senza la dirigenza, rientrano nel limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 236, della L. 208/2015, che prevede che il trattamento accessorio non può essere superiore a quello del 2015, come definitivamente determinato con la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie. Ecco quello che dicono i giudici contabili: *"Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni"*.

Visto che pertanto è necessario rispettare il predetto limite atteso che non sono state liquidate le indennità di risultato 2014, 2015, 2016 e 2017;

Dato atto che questo Ente nell'anno 2016, ha rispettato gli obiettivi prefissati dal patto di stabilità;

Che, l'obiettivo strategico che giustifica i miglioramenti economici che verranno riconosciuti al personale con le modalità, i criteri, i limiti decisi in contrattazione decentrata e nel rispetto delle presenti direttive, dovrà essere in primo luogo quello correlato ad effettivi incrementi di miglioramento quali quantitativo dei servizi esistenti e valorizzazione delle performance individuali come dettato dal D. Lgs. 150/2009;

Che la previsione della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017, nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nelle tabelle di dettaglio sopra riportate;

Che, il fondo risorse decentrate per l'anno 2017 è stato confermato nelle misure economiche del 2016;

Che il Fondo Lavoro Straordinario anno 2012 è di € 15.225,00, cristallizzato a tale importo in relazione al "parere Aran RAL \_ 1462 \_ Orientamenti applicativi" che chiarisce le modalità di riduzione del 3% che cautelativamente non si ridetermina per gli anni precedenti;

Che il CCD è stato formalizzato con deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2014;

Che il suddetto Contratto Integrativo decentrato definisce anche gli strumenti di premialità conformemente alla normativa vigente ed al regolamento uffici e servizi adottato dal Comune. Il compenso diretto ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi *"premio di produttività"* verrà corrisposto applicando il sistema di valutazione adottato da questo Ente che tiene conto dei comportamenti organizzativi e dei risultati ottenuti al raggiungimento di obiettivi che normalmente vengono assegnati con l'approvazione del bilancio;

In conclusione alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche di compatibilità necessarie, si attesta che la Contrattazione Decentrata Integrativa 2017 contenuta nell'accordo siglato dalla delegazione trattante in data 13.12.2017- in base al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comune di Castellalto 2013 / 2015 risultano compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia ed in particolare nel D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2012 e nell'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 ed innovazioni introdotte dal D.Lgs 75/2017.

Risulta compatibile per il rispetto del limite di spesa, per il pagamento delle indennità di posizione e di risultato, nel 2017 ed anni precedenti.

Nel bilancio di previsione per l'anno 2017 sono state stanziare le somme da utilizzare per la corresponsione di predette indennità.

Il verbale di destinazione e ripartizione del Fondo Efficienza servizi anno 2017, unitamente alla presente relazione dovranno essere trasmessi al Revisore per la verifica di compatibilità economica-finanziaria.

Dalla Residenza Comunale 19.12.2017

**P.Q.C. Il Presidente della Delegazione Trattante - Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Tiziana Piccioni

**P.Q.C. Il Responsabile Affari Generali**  
F.to P.L. Luigi Pallitti



**P.Q.C. Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to D.ssa Sonia Cialini

Comune di Castellalto (TE)  
Organo di Revisione Contabile  
Verbale n. 39 del 22/12/2017

Il giorno 22/12/2017 il sottoscritto Dott. Fabio Romito, nominato Revisore unico del Comune di Castellalto per il triennio 2015/2018 con delibera CC n. 40 del 30/10/2015,

premessi

- che è stato richiesto a questo Organo di esprimere un parere in ordine alla compatibilità dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo, concernente sia la costituzione, per l'anno 2017, del FONDO (ex art.31, comma 2 e seguenti del CCNL 22.01.2004) che il suo utilizzo per i vari istituti contrattuali (produttività, indennità ecc.) ed in ordine alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria della contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente vigente;
- che in data 02/07/2013 è stata siglata l'ipotesi di accordo di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comune di Castellalto per il triennio 2013/2015;
- che in data 13/12/2017 è stato siglato l'ipotesi di riparto del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017;
- che in data 19/12/2017 è stata predisposta dai competenti uffici la Relazione Tecnico Finanziaria relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comune di Castellalto in merito alla costituzione e riparto del "FONDO RISORSE DECENTRATE 2017";

Viste le voci e gli importi che costituiscono il FONDO.

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato indirizzato a istituti contrattuali compresi nell'art.17 del CCNL 1 aprile 1999 e a istituti compresi nei CCNL 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 e 11 aprile 2008.

Dato atto che l'art. 5, comma 3 del CCNL 1.4.1999 assegna al Collegio dei Revisori dei conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e, pertanto, sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza peraltro entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati.

Richiamato l'art.40 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. che determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali elencando, in particolare, le materie escluse dalla predetta contrattazione integrativa;

Richiamato l'art.40 bis, comma 1, del citato decreto legislativo che stabilisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.....";

Rilevato che il predetto art.40, comma 3, quinquies, quarto e quinto periodo, recita: "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";

Rilevato che le somme necessarie per l'applicazione del contratto integrativo citato sono previste e disponibili in bilancio.

Rilevato che gli importi, come risultanti dalla "Relazione Tecnico Finanziaria relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comune di Castellalto per il triennio 2013-2015" trovano integrale finanziamento nei fondi degli stanziamenti dell'esercizio 2017 deputati alla remunerazione del personale,

da atto

della compatibilità, con i vincoli di bilancio, dei costi della contrattazione decentrata integrativa 2017, per il personale dipendente, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e

da parere

positivo in ordine alla Relazione Tecnico Finanziaria relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comune di Castellalto in merito alla costituzione e riparto del FONDO RISORSE DECENTRATE 2017.

Il revisore

